

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB DI BELLUNO”

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1.

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale e cicloambientalista denominata “Amici della Bicicletta-FIAB di Belluno”, che ha sede in Belluno, via Simon da Cusighe, n. 22.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà e di difesa dell'ambiente.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo successivo, la sua struttura è democratica e si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 3.

L'associazione ha le seguenti finalità: promuovere l'uso della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani in città che per il tempo libero; unire e dare più forza a coloro che già usano la bicicletta o che la userebbero se le strade fossero meno pericolose; richiedere e sostenere una politica di moderazione del traffico e di interventi a favore della mobilità ciclistica, sia urbana che turistico-escursionistica; promuovere un cambiamento culturale che favorisca modelli di vita meno inquinanti e nocivi, in particolare nel settore dei trasporti; collaborare con altre associazioni e singole persone che operano nel nostro territorio in ambiti culturali e sociali diversi.

L'associazione intende sviluppare le seguenti attività: organizzare ciclogite di gruppo, prive di carattere agonistico, che favoriscano una più approfondita conoscenza e valorizzazione del territorio; attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; favorire i propri soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale; creare altri momenti di incontro (proiezioni di diapositive e filmati delle gite, dibattiti, manifestazioni, ecc.) per favorire la diffusione della cultura e della politica della bicicletta; collaborare con le istituzioni pubbliche, con le associazioni interessate, con tecnici ed esperti del settore, per gli stessi obiettivi; studiare, raccogliere ed eventualmente pubblicare itinerari e percorsi per l'escursionismo e il turismo in bicicletta.

Articolo 4.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e le finalità statutarie, indipendentemente da etnia, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche e religiose.

L'accettazione della qualità di socio è assunta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale deve valutare che il socio da ammettere non abbia operato in contrasto o non si trovi nella condizione di conflitto con l'associazione. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Articolo 6.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto al voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata, oltre all'eventuale delega. Ogni socio può delegare in forma scritta un altro socio a rappresentarlo nell'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione stabilita dal Direttivo. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato, devono eseguire gli incarichi ricevuti e le attività preventivamente concordate, adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione o alle indicazioni del Direttivo o di chi abbia ricevuto formale incarico dallo stesso. Non sono ammesse iniziative di singoli soci o gruppi di essi, in nome dell'associazione, che non siano state preventivamente e formalmente approvate dal Consiglio Direttivo. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese piè di lista per l'espletamento di funzioni o di particolari incarichi ricevuti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per: a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 30 aprile, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione motivata, da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, e l'esclusione disposta dal direttivo, hanno effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8.

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione; è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo, valutare e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'Assemblea ordinaria approva inoltre eventuali regolamenti interni proposti dal direttivo; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sul cambiamento dell'oggetto sociale e sullo scioglimento dell'associazione: in tali casi è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario devono essere membri del Consiglio Direttivo e sono eletti dal Consiglio Direttivo stesso. L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo ogni qual volta si renda necessaria, oppure può essere richiesta da $\frac{1}{3}$ dei soci. L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima, mediante lettera circolare con affrancatura ordinaria, o comunicata con mezzi telematici.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche lo stesso giorno, trascorsa almeno un'ora dalla prima.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, che può essere diverso da quello dell'associazione. Le votazioni sono di norma eseguite per alzata di mano, salvo che l'assemblea non disponga diversamente.

Articolo 9.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, che restano in carica un anno, scelti tra i soci dall'assemblea generale; in caso di dimissioni di alcuni membri, il Consiglio Direttivo composto dai rimanenti membri resta in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla sua nomina, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario, e può affidare a soci non membri del direttivo ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi; la convocazione può avvenire nelle forme che il direttivo stabilirà essere le più idonee. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. Delibera inoltre sull'ammissibilità e sull'esclusione dei soci.

Articolo 10.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, previa delibera del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 11.

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità fissate dal Direttivo. Il Segretario tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci e i rendiconti, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 12.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi degli aderenti; sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, enti pubblici, Stato e Unione Europea; rimborsi derivanti da convenzioni; eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 13.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

Articolo 14.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.